



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 08/03/2024 alle ore 09:45 in composizione monocratica:

COSCONATI MARCELLO, Giudice monocratico

in data 08/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3489/2023 depositato il 08/09/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO SANZIONI n. 24310 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto sanzionatorio.

Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe il Sig. Ricorrente_1, a mezzo di legale rappresentante, impugna l'avviso di irrogazione sanzioni per il mancato pagamento contributo unificato, emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 780,00, a seguito dell'omesso versamento di euro 390,00, relativo all'insufficiente pagamento in relazione alla controversia instaurata con il ricorso depositato in data 20/06/2022 iscritto al Registro Generale Ricorsi al n. 2715/2022.

Con duplice motivo di doglianza eccepiva l'illegittimità dell'atto sanzionatorio in quanto pendente il ricorso avverso la richiesta di integrazione principale, nonché errata interpretazione della determinazione del contributo unificato.

Quanto al primo motivo deduceva che l'atto sanzionatorio era affetto da illegittimità derivata in quanto sullo stesso si ripercuoterebbero tutti i vizi sollevati contro il primo invito al pagamento del contributo unificato.

Nel merito, poi, ribadiva che l'impugnativa era rivolta alla sola intimazione di pagamento e giammai alle cartelle, quali atti presupposti del carico fiscale.

Pertanto, la quantificazione del contributo va riferita alla sola intimazione di pagamento e mai alle cartelle sottese.

Chiede in conclusione, l'annullamento dell'atto tributario con vittoria di spese.

Si è costituito con controdeduzioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.

La controversia è stata decisa, su richiesta del ricorrente, in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questo Giudice che il ricorso è fondato e può trovare accoglimento. È ben vero – come da giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 16283 del 10/06/2021, n. 29998 del 2022, n. 31918 del 2022, n. 37386 del 2022) – che, in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013. Va rilevato tuttavia, nel caso che ci occupa, che con il ricorso n. 2715/2022 il contribuente ha eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti prodromici, posti a base dello stesso, e conseguente decadenza della pretesa fiscale e prescrizione dei crediti. Orbene, osserva questo Giudice che con detto ricorso, come è agevole verificare dalla lettura di tutto l'atto introduttivo - ed in particolare dalle richieste formulate nella parte iniziale e nelle conclusioni - l'istante ha espressamente chiesto l'annullamento della sola ingiunzione di pagamento, limitandosi esclusivamente ad eccepire la mancanza di notifica degli atti presupposti, ed ha chiesto in tutto il corpo del ricorso soltanto ed unicamente l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata sulla base della mancata notifica degli atti presupposti, al fine di dimostrare l'invalidità della stessa; non ha chiesto affatto che venisse dichiarata anche la nullità degli atti prodromici. Ne consegue che l'atto impugnato, nel caso in esame, è solo l'ingiunzione di pagamento, in relazione alla quale occorre fare riferimento per la

determinazione del valore della controversia, e quindi dell'ammontare del CUT. Quanto esposto comporta l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto impugnato.

Alla soccombenza seguono le spese di giudizio come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto sanzionatorio.

Condanna parte resistente alle spese di giudizio, in favore del procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 250,00.

Caserta 8.3.2024

IL GIUDICE MONOCRATICO

Dr. Marcello Cosconati